

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
E INCOMPATIBILITÀ**

resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013

Il sottoscritto **Vittorio ZUPO**

Luogo / data nascita

Codice fiscale

in relazione alla carica di Sindaco effettivo della Stretto di Messina S.p.A.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000

PRESO ATTO

delle disposizioni di cui:

- al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*

DICHIARA

Inconferibilità

☒ che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. 39/2013 (e s.m.i.) per lo svolgimento dell'incarico presso la Stretto di Messina S.p.A.

oppure

- ☐ che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 3 ad 8):

Incompatibilità

- ☒ che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 39/2013 (e s.m.i.) per lo svolgimento dell'incarico presso la Stretto di Messina S.p.A.

oppure

- ☐ che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 4 ad 14):

- di essere consapevole che, nei casi di incompatibilità, avrà a disposizione un termine di 15 giorni dalla data di contestazione entro il quale dovrà scegliere tra il mantenimento dell'incarico e l'assunzione o lo svolgimento degli incarichi incompatibili; la scadenza del termine previsto comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013 (e s.m.i.);
- di essere informato che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013 (e s.m.i.) sono nulli.

Altre cariche

☐ di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati e di non essere titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

oppure

☒ di ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati e/o di avere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (indicare tipologia dell'incarico/carica, denominazione ente, durata dell'incarico/carica, compenso):

Commissario liquidatore dei seguenti Consorzi, posti in liquidazione coatta amministrativa come da documentazione allegata: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio del Cosentino, Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino.

Con la firma della presente, il sottoscritto:

- si impegna a comunicare tempestivamente alla Stretto di Messina S.p.A. ogni eventuale modificazione rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione fornendo le informazioni occorrenti in merito;
- dichiara di essere informato che la presente dichiarazione – da rinnovare ogni anno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 (e s.m.i.) – verrà pubblicata sul sito istituzionale della Stretto di Messina S.p.A. e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal Regolamento generale UE n. 679/2016 e dalla normativa italiana di riferimento.

17.12.2025

Data

Dott. Vittorio Zupo



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 341 della seduta del 10 LUGLIO 2025

Oggetto: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino. Liquidazione Coatta Amministrativa.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **Avv. Gianluca Gallo**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **Ing. Domenico Maria Pallaria**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) **Dott. Ernesto Forte**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

| | | | Presente | Assente |
|----------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | ROBERTO OCCHIUTO | Presidente | x | |
| 2 | FILIPPO PIETROPAOLO | Vice Presidente | x | |
| 3 | GIOVANNI CALABRESE | Componente | x | |
| 4 | CATERINA CAPPONI | Componente | x | |
| 5 | MARIA STEFANIA CARACCIOLO | Componente | x | |
| 6 | GIANLUCA GALLO | Componente | x | |
| 7 | MARCELLO MINENNA | Componente | x | |
| 8 | ROSARIO VARI | Componente | x | |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n.1 allegato

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°515163 del 10 luglio 2025

VISTE:

la Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 dicembre 2022 recante “Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino. Provvedimenti amministrativi” che ha disposto lo scioglimento degli Organi del Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini dello Jonio Cosentino, anche ai sensi dell’articolo 35 della l.r. n. 11/2003, individuando l’ing. Antonucci Italo Commissario straordinario per sei mesi prorogabili di ulteriori sei mesi;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 284 del 12 giugno 2023 recante “Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino. Proroga Commissario Straordinario” che ne ha prorogato l’attività commissariale;

l’art. 36 comma 1 della LR 39/2023 che statuisce: “ Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate”;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 803 del 29 dicembre 2023 recante “Legge Regionale n. 39 del 10 agosto 2023 “Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale”. Liquidazione dei Consorzi di Bonifica” che dispone la soppressione e la conseguente liquidazione degli undici Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 39/2023 a far data dall’approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, della stessa legge regionale;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 23 gennaio 2024 recante “Nomina Commissari Liquidatori per i Consorzi di Bonifica soppressi e posti in liquidazione, ai sensi dell’art. 36, della Legge regionale n. 39 del 10 agosto 2023” che nomina, tra l’altro, il Dott. Vittorio Zupo commissario liquidatore del “Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino”;

VISTI, ancora:

- ✓ il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in breve “legge fallimentare”, che in particolare, all’articolo 194 dispone che: “La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. ...”;
- ✓ l’articolo 198 della legge fallimentare secondo cui “Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. ...”
- ✓ la legge n. 1404 del 4 dicembre 1956, contenente la normativa nazionale in tema di soppressione e messa in liquidazione degli Enti di diritto pubblico;
- ✓ l’art. 15, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: “Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari”, secondo cui: “(...) quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, (...), l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario”;
- ✓ la legge n. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha introdotto all’art. 15 del D.L. n. 98/11 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale: “Le disposizioni di cui al

comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”;

CONSIDERATO che:

- ✓ i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche, disciplinate dal R.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dall’art. 862 c.c. e dalla l. reg. n. 11/2003;
- ✓ le funzioni di vigilanza sui Consorzi di bonifica erano previste e disciplinate dal R.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e, la relativa disciplina si rinviene nella soppressa l. reg. n. 11/2003, nell’ambito della potestà legislativa residuale/esclusiva delle Regioni, prevista dall’art. 117, comma 3, Cost.;
- ✓ sotto il vigore della soppressa legge regionale n. 11/2003:
 - le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici, parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, erano concesse per l’esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidate in gestione, con conseguente esercizio di poteri di vigilanza e controllo sullo svolgimento delle attività del concessionario (art. 4);
 - la Giunta regionale approvava i programmi annuali per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica (art. 25);
 - erano sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto: lo Statuto; l’approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti; l’approvazione del conto consuntivo; i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali; la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali; i piani di organizzazione variabile per l’ordinamento dei servizi e degli uffici consortili; i contratti di acquisto e alienazione di immobili; i regolamenti; i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente erano nominati dal Presidente della Giunta regionale (art. 32);
 - in caso di mancata elezione degli organi, di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglieva gli organi di Amministrazione del Consorzio e nominava un Commissario straordinario (artt. 34 e 35);
- ✓ ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale n. 39/2023, in sede di riorganizzazione della materia, gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data della sua entrata in vigore sono stati soppressi e posti in liquidazione, fatta salva la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in presenza dei presupposti di legge e le relative funzioni sono state trasferite al Consorzio di Bonifica della Calabria;
- ✓ i Consorzi di Bonifica godono di personalità giuridica, nonché di autonomia contabile e organizzativa e dunque di “autonomia patrimoniale perfetta”, per cui la responsabilità patrimoniale di questi ultimi è assolutamente distinta da quella della Regione Calabria, non rinvenendosi alcuna norma civilistica o pubblicistica che individui la Regione quale coobbligata o corresponsabile dei debiti dell’Enti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1173 e 2740 c.c., fermo restando l’esercizio dei sopra citati poteri di vigilanza di spettanza regionale;
- ✓ ai Consorzi di Bonifica, oggi soppressi e posti in liquidazione per effetto della L.R. 39/2023, è applicabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e comma 5-bis dell’art. 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111;

PRESO ATTO che la U.O.A. proponente attesta che:

- ✓ la Commissione d'Accesso agli atti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in esecuzione del mandato ricevuto con nota prot. n. 486859 del 04.11.2022, già in data 7 dicembre 2022, con nota prot. n. 549307, rilevava:
 - una elevata fragilità finanziaria;
 - una scarsa capacità dell'ente di far fronte con i propri mezzi alla gestione ordinaria;
 - un utilizzo strutturale dei fondi a specifica destinazione come mezzo di finanziamento dell'attività ordinaria;
 - l'assenza di una reale copertura finanziaria per le delibere di assunzione del personale;
 - alto livello di contenzioso giudiziario instaurato dai creditori in conseguenza del mancato pagamento delle prestazioni eseguite;
- ✓ fin dalle prime fasi del commissariamento, l'ing. Italo Antonucci nel constatare le gravi ed oggettive difficoltà del Consorzio, rappresentava la grave situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente consortile (Relazione Commissariale al 31.03.2023 prot. 4571 del 11/04/2023);
- ✓ il Commissario liquidatore Dott. Vittorio Zupo nella propria nota di accompagnamento alla "RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO" espone che non è "... assicurata la sostenibilità economica-finanziaria ... " del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, "in particolare, allo stato, risulterebbero risorse patrimoniali e finanziarie disponibili per il soddisfacimento del ceto creditorio pari a potenziali euro 13.671.701,00 a fronte di una situazione debitoria di euro 108.304.590,60 come indicato di seguito ma meglio riportato nella relazione allegata";
- ✓ stante l'ormai acclarato livello di criticità finanziaria, risultante dalla relazione acquisita, che ha determinato l'insolvenza dell'ente, l'ordinaria procedura di liquidazione non è più idonea a garantire la prosecuzione delle attività liquidatorie e la *par condicio creditorum*;
- ✓ nella fattispecie in esame sussistono le condizioni oggettive per sottoporre alla procedura della liquidazione coatta amministrativa il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini dello Jonio Cosentino, ai sensi di quanto disposto dal nuovo comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011), che estende – come detto - agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina della suddetta procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, applicabile nelle situazioni descritte dall'art. 15 comma 1;

RITENUTO:

- ✓ di procedere, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, all'individuazione del Commissario liquidatore;
- ✓ di stabilire che il commissario provveda alla liquidazione dell'ente, senza procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provveda all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente. Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo;
- ✓ di fissare la durata dell'incarico di commissario in mesi dodici, prorogabili, per motivate esigenze;
- ✓ di rinviare a successivo atto la nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza in considerazione della natura e della molteplicità dei creditori del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino" e alla luce della consistenza delle passività dell'Ente medesimo;

PRESO ATTO:

- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione;

SU PROPOSTA dell'assessore all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione Avv. Gianluca Gallo;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

DI PRENDERE ATTO che si sono verificate le condizioni di legge - di cui al novellato art. 15, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.111 - per sottoporre il "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino" alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, per come motivato in narrativa;

DI DISPORRE, per l'effetto, la liquidazione coatta amministrativa del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino" ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare, nonché dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore Vittorio Zupo per la durata di mesi 12, prorogabili alle condizioni di legge;

DI STABILIRE che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà alla nomina del Commissario Liquidatore individuato con il presente provvedimento, con in esso individuate le eventuali necessarie specifiche procedurali ed esecutive;

DI DEMANDARE all'U.O.A. proponente tutti i successivi adempimenti conseguenziali al presente provvedimento, ivi incluse l'acquisizione e la verifica delle necessarie dichiarazioni attestanti l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e, comunque, l'assenza di ulteriori cause ostative alla nomina, nonché per le attività e di monitoraggio e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino;

DI STABILIRE che il compenso, spettante al Commissario liquidatore del Consorzio, qualora non appartenente ai ruoli della Giunta regionale, sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c." ed il relativo onere è posto a carico della gestione liquidatoria;

DI RINVIARE a successivo atto l'istituzione del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 198 del R.D. n. 267/1942;

DI NOTIFICARE per gli effetti di legge, a cura del Dirigente Generale dell'U.O.A. proponente il presente atto al Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.;

DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale dell'U.O.A. proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
On. Roberto Occhiuto



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 74 DEL 04/12/2025

Oggetto: D.G.R. n. 341 del 10 luglio 2025 - Nomina Commissario liquidatore del
“Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino” in LCA

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento

Dott.PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in breve "legge fallimentare", che in particolare, all'articolo 194 dispone che: "La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
- l'articolo 198 della legge fallimentare secondo cui "Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. ..."
- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, rubricato "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., ed in particolare l'art. 15 che, al comma 1, dispone: "...quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ...";
- il combinato disposto del comma 1 e del comma 5-bis del citato art. 15 secondo cui: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 [art rubricato: Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari] possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1;
- la D.G.R. n. 341 del 10 luglio 2025 con la quale la Giunta regionale, tra l'altro:
 - ✓ dispone la liquidazione coatta amministrativa del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino" ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare, nonché dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
 - ✓ individua, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore il dott. Vittorio Zupo per la durata di mesi 12, prorogabili alle condizioni di legge;
 - ✓ demanda all'U.O.A. proponente tutti i successivi adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi incluse l'acquisizione e la verifica delle necessarie dichiarazioni attestanti l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e, comunque, l'assenza di ulteriori cause ostative alla nomina, nonché per le attività e di monitoraggio e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino;
 - ✓ stabilisce che il compenso, spettante al Commissario liquidatore del Consorzio, qualora non appartenente ai ruoli della Giunta regionale, sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai

commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septedecies c.c.” ed il relativo onere è posto a carico della gestione liquidatoria;

- ✓ rinvia a successivo atto l'istituzione del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 198 del R.D. n. 267/1942;

PRESO ATTO che il competente Dipartimento ha provveduto ad acquisire le necessarie dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità e conflitto d'interessi prevista dalla normativa vigente e che provvederà ad effettuare tutte le verifiche necessarie;

VISTO l'art. 34. lettera e), dello Statuto regionale, il quale prevede che il Presidente della Giunta Regionale “effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce”;

DECRETA

- di nominare, ai sensi dell'art.198 della legge fallimentare, nonché dei commi1 e 5 bis, dell'art.15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L.15 luglio 2011, n. 111, il dott. Vittorio Zupo Commissario liquidatore del “Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino”;
- di demandare al competente Dipartimento gli adempimenti conseguenziali;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del dipartimento proponente, all'interessato, al Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche – Settore Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house. Adempimenti a cura del socio previsti dal diritto societario e normativa civilistica;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO D.G.R. n. 341 del 10 luglio 2025 - Nomina Commissario liquidatore del “Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino” in LCA

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Domenico Pallaria

Data 01/12/2025



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 342 della seduta del 10 LUGLIO 2025

Oggetto: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino. Liquidazione Coatta Amministrativa.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **Avv. Gianluca Gallo**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **Ing. Domenico Maria Pallaria**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) **Dott. Ernesto Forte**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

| | | | Presente | Assente |
|----------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | ROBERTO OCCHIUTO | Presidente | X | |
| 2 | FILIPPO PIETROPAOLO | Vice Presidente | X | |
| 3 | GIOVANNI CALABRESE | Componente | X | |
| 4 | CATERINA CAPPONI | Componente | X | |
| 5 | MARIA STEFANIA CARACCIOLO | Componente | X | |
| 6 | GIANLUCA GALLO | Componente | X | |
| 7 | MARCELLO MINENNA | Componente | X | |
| 8 | ROSARIO VARI | Componente | X | |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
Il Dirigente Generale
Dott. Filippo De Cello

VISTE:

l'art. 36 comma 1 della LR 39/2023 che statuisce: " Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate";

la Deliberazione di Giunta regionale n. 803 del 29 dicembre 2023 recante "Legge Regionale n. 39 del 10 agosto 2023 "Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale". Liquidazione dei Consorzi di Bonifica" che dispone la soppressione e la conseguente liquidazione degli undici Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 39/2023 a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, della stessa legge regionale;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 23 gennaio 2024 recante "Nomina Commissari Liquidatori per i Consorzi di Bonifica soppressi e posti in liquidazione, ai sensi dell'art. 36, della Legge regionale n. 39 del 10 agosto 2023" che nomina, tra l'altro, il Dott. Vittorio Zupo commissario liquidatore del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino";

VISTI, ancora:

- ✓ il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in breve "legge fallimentare", che in particolare, all'articolo 194 dispone che: "La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. ...";
- ✓ l'articolo 198 della legge fallimentare secondo cui "Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. ..."
- ✓ la legge n. 1404 del 4 dicembre 1956, contenente la normativa nazionale in tema di soppressione e messa in liquidazione degli Enti di diritto pubblico;
- ✓ l'art. 15, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo cui: "(...) quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, (...), l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario";
- ✓ la legge n. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha introdotto all'art. 15 del D.L. n. 98/11 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale: "Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1";

CONSIDERATO CHE:

- ✓ i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche, disciplinate dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, dall'art. 862 c.c. e dalla l. reg. n. 11/2003;

- ✓ le funzioni di vigilanza sui Consorzi di bonifica erano previste e disciplinate dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e, la relativa disciplina si rinviene nella soppressa L.R. n. 11/2003, nell'ambito della potestà legislativa residuale/esclusiva delle Regioni, prevista dall'art. 117, comma 3, Cost.;
- ✓ sotto il vigore della soppressa legge regionale n. 11/2003:
 - le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici, parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, erano concesse per l'esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidate in gestione, con conseguente esercizio di poteri di vigilanza e controllo sullo svolgimento delle attività del concessionario (art. 4);
 - la Giunta regionale approvava i programmi annuali per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica (art. 25);
 - erano sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto: lo Statuto; l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti; l'approvazione del conto consuntivo; i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali; la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali; i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili; i contratti di acquisto e alienazione di immobili; i regolamenti; i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente erano nominati dal Presidente della Giunta regionale (art. 32);
 - in caso di mancata elezione degli organi, di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglieva gli organi di Amministrazione del Consorzio e nominava un Commissario straordinario (artt. 34 e 35);
- ✓ ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 39/2023, in sede di riorganizzazione della materia, gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data della sua entrata in vigore sono stati soppressi e posti in liquidazione, fatta salva la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in presenza dei presupposti di legge e le relative funzioni sono state trasferite al Consorzio di Bonifica della Calabria;
- ✓ i Consorzi di Bonifica godono di personalità giuridica, nonché di autonomia contabile e organizzativa e dunque di "autonomia patrimoniale perfetta", per cui la responsabilità patrimoniale di questi ultimi è assolutamente distinta da quella della Regione Calabria, non rinvenendosi alcuna norma civilistica o pubblicistica che individui la Regione quale coobbligata o corresponsabile dei debiti dell'Enti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1173 e 2740 c.c., fermo restando l'esercizio dei sopra citati poteri di vigilanza di spettanza regionale;
- ✓ ai Consorzi di Bonifica, oggi soppressi e posti in liquidazione per effetto della L.R. 39/2023, è applicabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e comma 5-bis dell'art. 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111;

PRESO ATTO che la U.O.A. proponente attesta che:

- ✓ il Commissario liquidatore Dott. Vittorio Zupo nella propria nota di accompagnamento alla "RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO" espone che non è "... assicurata la sostenibilità economica-finanziaria ... " del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, "in particolare, allo stato, risulterebbero risorse patrimoniali e finanziarie disponibili per il soddisfacimento del ceto creditorio pari a potenziali euro 6.926.972,42 a fronte di una situazione debitoria di euro 64.775.265,45 come indicato di seguito ma meglio riportato nella relazione allegata";

- ✓ stante l'ormai acclarato livello di criticità finanziaria, risultante dalla relazione acquisita, che ha determinato l'insolvenza dell'ente, l'ordinaria procedura di liquidazione non è più idonea a garantire la prosecuzione delle attività liquidatorie e la *par condicio creditorum*;
- ✓ nella fattispecie in esame sussistono le condizioni oggettive per sottoporre alla procedura della liquidazione coatta amministrativa il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini del Tirreno Cosentino, ai sensi di quanto disposto dal nuovo comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011), che estende – come detto - agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina della suddetta procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, applicabile nelle situazioni descritte dall'art. 15 comma 1;

RITENUTO:

- ✓ di procedere, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, all'individuazione del Commissario liquidatore;
- ✓ di stabilire che il commissario provveda alla liquidazione dell'ente, senza procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provveda all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente. Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo;
- ✓ di fissare la durata dell'incarico di commissario in mesi dodici, prorogabili, per motivate esigenze;
- ✓ di rinviare a successivo atto la nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza in considerazione della natura e della molteplicità dei creditori del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino" e alla luce della consistenza delle passività dell'Ente medesimo;

PRESO ATTO:

- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione;

SU PROPOSTA dell'assessore all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione Avv. Gianluca Gallo;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

DI PRENDERE ATTO che si sono verificate le condizioni di legge - di cui al novellato art. 15, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.111 - per sottoporre il "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino" alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, per come motivato in narrativa;

DI DISPORRE, per l'effetto, la liquidazione coatta amministrativa del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino" ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare,

nonché dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore Vittorio Zupo per la durata di mesi 12, prorogabili alle condizioni di legge;

DI STABILIRE che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà alla nomina del Commissario Liquidatore individuato con il presente provvedimento, con in esso individuate le eventuali necessarie specifiche procedurali ed esecutive;

DI DEMANDARE all'U.O.A. proponente tutti i successivi adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi incluse l'acquisizione e la verifica delle necessarie dichiarazioni attestanti l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e, comunque, l'assenza di ulteriori cause ostative alla nomina, nonché per le attività e di monitoraggio e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino;

DI STABILIRE che il compenso, spettante al Commissario liquidatore del Consorzio, qualora non appartenente ai ruoli della Giunta regionale, sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c." ed il relativo onere è posto a carico della gestione liquidatoria;

DI RINVIARE a successivo atto l'istituzione del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 198 del R.D. n. 267/1942;

DI NOTIFICARE per gli effetti di legge, a cura del Dirigente Generale dell'U.O.A. proponente il presente atto al Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.;

DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale dell'U.O.A. proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
On. Roberto Occhiuto



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 75 DEL 04/12/2025

Oggetto: D.G.R. n. 342 del 10 luglio 2025 - Nomina Commissario liquidatore del
“Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino” in LCA

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento

Dott.PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in breve "legge fallimentare", che in particolare, all'articolo 194 dispone che: "La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
- l'articolo 198 della legge fallimentare secondo cui "Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. ..."
- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, rubricato "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., ed in particolare l'art. 15 che, al comma 1, dispone: "...quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ...";
- il combinato disposto del comma 1 e del comma 5-bis del citato art. 15 secondo cui: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 [art rubricato: Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari] possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1;
- la D.G.R. n. 342 del 10 luglio 2025 con la quale la Giunta regionale, tra l'altro:
 - ✓ dispone la liquidazione coatta amministrativa del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino" ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare, nonché dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
 - ✓ individua, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore il dott. Vittorio Zupo per la durata di mesi 12, prorogabili alle condizioni di legge;
 - ✓ demanda all'U.O.A. proponente tutti i successivi adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi incluse l'acquisizione e la verifica delle necessarie dichiarazioni attestanti l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e, comunque, l'assenza di ulteriori cause ostative alla nomina, nonché per le attività e di monitoraggio e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino";
 - ✓ stabilisce che il compenso, spettante al Commissario liquidatore del Consorzio, qualora non appartenente ai ruoli della Giunta regionale, sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai

commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septedecies c.c.” ed il relativo onere è posto a carico della gestione liquidatoria;

- ✓ rinvia a successivo atto l'istituzione del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 198 del R.D. n. 267/1942;

PRESO ATTO che il competente Dipartimento ha provveduto ad acquisire le necessarie dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità e conflitto d'interessi prevista dalla normativa vigente e che provvederà ad effettuare tutte le verifiche necessarie;

VISTO l'art. 34. lettera e), dello Statuto regionale, il quale prevede che il Presidente della Giunta Regionale “effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce”;

DECRETA

- di nominare, ai sensi dell'art.198 della legge fallimentare, nonché dei commi1 e 5 bis, dell'art.15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L.15 luglio 2011, n. 111, il dott. Vittorio Zupo Commissario liquidatore del “Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino”;
- di demandare al competente Dipartimento gli adempimenti conseguenziali;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del dipartimento proponente, all'interessato, al Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche – Settore Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house. Adempimenti a cura del socio previsti dal diritto societario e normativa civilistica;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO D.G.R. n. 342 del 10 luglio 2025 - Nomina Commissario liquidatore del “Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino” in LCA

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Domenico Pallaria

Data 01/12/2025



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 343 della seduta del 10 Luglio 2025

Oggetto: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino. Liquidazione Coatta Amministrativa.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **Avv. Gianluca Gallo**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **Ing. Domenico Maria Pallaria**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) **Dott. Ernesto Forte**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

| | | | Presente | Assente |
|----------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | ROBERTO OCCHIUTO | Presidente | x | |
| 2 | FILIPPO PIETROPAOLO | Vice Presidente | x | |
| 3 | GIOVANNI CALABRESE | Componente | x | |
| 4 | CATERINA CAPPONI | Componente | x | |
| 5 | MARIA STEFANIA CARACCIOLO | Componente | x | |
| 6 | GIANLUCA GALLO | Componente | x | |
| 7 | MARCELLO MINENNA | Componente | x | |
| 8 | ROSARIO VARI | Componente | x | |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
Il Dirigente Generale
Dott. Filippo De Cello

VISTE:

l'art. 36 comma 1 della LR 39/2023 che statuisce: " Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate";

la Deliberazione di Giunta regionale n. 803 del 29 dicembre 2023 recante "Legge Regionale n. 39 del 10 agosto 2023 "Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale". Liquidazione dei Consorzi di Bonifica" che dispone la soppressione e la conseguente liquidazione degli undici Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 39/2023 a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, della stessa legge regionale;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 23 gennaio 2024 recante "Nomina Commissari Liquidatori per i Consorzi di Bonifica soppressi e posti in liquidazione, ai sensi dell'art. 36, della Legge regionale n. 39 del 10 agosto 2023" che nomina, tra l'altro, il Dott. Vittorio Zupo commissario liquidatore del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino";

VISTI, ancora:

- ✓ il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in breve "legge fallimentare", che in particolare, all'articolo 194 dispone che: "La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. ...";
- ✓ l'articolo 198 della legge fallimentare secondo cui "Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. ..."
- ✓ la legge n. 1404 del 4 dicembre 1956, contenente la normativa nazionale in tema di soppressione e messa in liquidazione degli Enti di diritto pubblico;
- ✓ l'art. 15, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo cui: "(...) quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, (...), l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario";
- ✓ la legge n. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha introdotto all'art. 15 del D.L. n. 98/11 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale: "Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1";

CONSIDERATO CHE:

- ✓ i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche, disciplinate dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, dall'art. 862 c.c. e dalla l. reg. n. 11/2003;

- ✓ le funzioni di vigilanza sui Consorzi di bonifica erano previste e disciplinate dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e, la relativa disciplina si rinviene nella soppressa L.R. n. 11/2003, nell'ambito della potestà legislativa residuale/esclusiva delle Regioni, prevista dall'art. 117, comma 3, Cost.;
- ✓ sotto il vigore della soppressa legge regionale n. 11/2003:
 - le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici, parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, erano concesse per l'esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidate in gestione, con conseguente esercizio di poteri di vigilanza e controllo sullo svolgimento delle attività del concessionario (art. 4);
 - la Giunta regionale approvava i programmi annuali per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica (art. 25);
 - erano sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto: lo Statuto; l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti; l'approvazione del conto consuntivo; i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali; la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali; i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili; i contratti di acquisto e alienazione di immobili; i regolamenti; i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente erano nominati dal Presidente della Giunta regionale (art. 32);
 - in caso di mancata elezione degli organi, di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglieva gli organi di Amministrazione del Consorzio e nominava un Commissario straordinario (artt. 34 e 35);
- ✓ ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 39/2023, in sede di riorganizzazione della materia, gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data della sua entrata in vigore sono stati soppressi e posti in liquidazione, fatta salva la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in presenza dei presupposti di legge e le relative funzioni sono state trasferite al Consorzio di Bonifica della Calabria;
- ✓ i Consorzi di Bonifica godono di personalità giuridica, nonché di autonomia contabile e organizzativa e dunque di "autonomia patrimoniale perfetta", per cui la responsabilità patrimoniale di questi ultimi è assolutamente distinta da quella della Regione Calabria, non rinvenendosi alcuna norma civilistica o pubblicistica che individui la Regione quale coobbligata o corresponsabile dei debiti dell'Enti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1173 e 2740 c.c., fermo restando l'esercizio dei sopra citati poteri di vigilanza di spettanza regionale;
- ✓ ai Consorzi di Bonifica, oggi soppressi e posti in liquidazione per effetto della L.R. 39/2023, è applicabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e comma 5-bis dell'art. 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111;

PRESO ATTO che la U.O.A. proponente attesta che:

- ✓ il Commissario liquidatore Dott. Vittorio Zupo nella propria nota di accompagnamento alla "RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI SETTENTRIONALI DEL COSENTINO" espone che non è "... .. assicurata la sostenibilità economica-finanziaria" del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, "in particolare, allo stato, risulterebbero risorse patrimoniali e finanziarie disponibili per il soddisfacimento del ceto creditorio pari a potenziali euro 10.314.764,71 a fronte di una situazione debitoria di euro 57.154.144,08 come indicato di seguito ma meglio riportato nella relazione allegata";

- ✓ stante l'ormai acclarato livello di criticità finanziaria, risultante dalla relazione acquisita, che ha determinato l'insolvenza dell'ente, l'ordinaria procedura di liquidazione non è più idonea a garantire la prosecuzione delle attività liquidatorie e la *par condicio creditorum*;
- ✓ nella fattispecie in esame sussistono le condizioni oggettive per sottoporre alla procedura della liquidazione coatta amministrativa il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini Settentrionali del Cosentino, ai sensi di quanto disposto dal nuovo comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011), che estende – come detto - agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina della suddetta procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, applicabile nelle situazioni descritte dall'art. 15 comma 1;

RITENUTO:

- ✓ di procedere, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, all'individuazione del Commissario liquidatore;
- ✓ di stabilire che il commissario provveda alla liquidazione dell'ente, senza procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provveda all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente. Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo;
- ✓ di fissare la durata dell'incarico di commissario in mesi dodici, prorogabili, per motivate esigenze;
- ✓ di rinviare a successivo atto la nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza in considerazione della natura e della molteplicità dei creditori del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino" e alla luce della consistenza delle passività dell'Ente medesimo;

PRESO ATTO:

- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione;

SU PROPOSTA dell'assessore all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione Avv. Gianluca Gallo;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

DI PRENDERE ATTO che si sono verificate le condizioni di legge - di cui al novellato art. 15, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.111 - per sottoporre il "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino" alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, per come motivato in narrativa;

DI DISPORRE, per l'effetto, la liquidazione coatta amministrativa del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino" ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge

fallimentare, nonché dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore Dott. Vittorio Zupo per la durata di mesi 12, prorogabili alle condizioni di legge;

DI STABILIRE che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà alla nomina del Commissario Liquidatore individuato con il presente provvedimento, con in esso individuate le eventuali necessarie specifiche procedurali ed esecutive;

DI DEMANDARE all'U.O.A. proponente tutti i successivi adempimenti conseguenziali al presente provvedimento, ivi incluse l'acquisizione e la verifica delle necessarie dichiarazioni attestanti l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e, comunque, l'assenza di ulteriori cause ostative alla nomina, nonché per le attività e di monitoraggio e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino;

DI STABILIRE che il compenso, spettante al Commissario liquidatore del Consorzio, qualora non appartenente ai ruoli della Giunta regionale, sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c." ed il relativo onere è posto a carico della gestione liquidatoria;

DI RINVIARE a successivo atto l'istituzione del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 198 del R.D. n. 267/1942;

DI NOTIFICARE per gli effetti di legge, a cura del Dirigente Generale dell'U.O.A. proponente il presente atto al Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.;

DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale dell'U.O.A. proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
On. Roberto Occhiuto



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 77 DEL 04/12/2025

Oggetto: D.G.R. n. 343 del 10 luglio 2025 - Nomina Commissario liquidatore del
“Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino” in LCA

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento

Dott.PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in breve "legge fallimentare", che in particolare, all'articolo 194 dispone che: "La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
- l'articolo 198 della legge fallimentare secondo cui "Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. ..."
- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, rubricato "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., ed in particolare l'art. 15 che, al comma 1, dispone: "...quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ...";
- il combinato disposto del comma 1 e del comma 5-bis del citato art. 15 secondo cui: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 [art rubricato: Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari] possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1;
- la D.G.R. n. 343 del 10 luglio 2025 con la quale la Giunta regionale, tra l'altro:
 - ✓ dispone la liquidazione coatta amministrativa del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino" ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare, nonché dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
 - ✓ individua, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore il dott. Vittorio Zupo per la durata di mesi 12, prorogabili alle condizioni di legge;
 - ✓ demanda all'U.O.A. proponente tutti i successivi adempimenti conseguenziali al presente provvedimento, ivi incluse l'acquisizione e la verifica delle necessarie dichiarazioni attestanti l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e, comunque, l'assenza di ulteriori cause ostative alla nomina, nonché per le attività e di monitoraggio e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino";
 - ✓ stabilisce che il compenso, spettante al Commissario liquidatore del Consorzio, qualora non appartenente ai ruoli della Giunta regionale, sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai

commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septedecies c.c.” ed il relativo onere è posto a carico della gestione liquidatoria;

- ✓ rinvia a successivo atto l'istituzione del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 198 del R.D. n. 267/1942;

PRESO ATTO che il competente Dipartimento ha provveduto ad acquisire le necessarie dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità e conflitto d'interessi prevista dalla normativa vigente e che provvederà ad effettuare tutte le verifiche necessarie;

VISTO l'art. 34. lettera e), dello Statuto regionale, il quale prevede che il Presidente della Giunta Regionale “effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce”;

DECRETA

- di nominare, ai sensi dell'art.198 della legge fallimentare, nonché dei commi1 e 5 bis, dell'art.15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L.15 luglio 2011, n. 111, il dott. Vittorio Zupo Commissario liquidatore del “Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino”;
- di demandare al competente Dipartimento gli adempimenti consequenziali;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del dipartimento proponente, all'interessato, al Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche – Settore Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house. Adempimenti a cura del socio previsti dal diritto societario e normativa civilistica;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO D.G.R. n. 343 del 10 luglio 2025 - Nomina Commissario liquidatore del “Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino” in LCA

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Domenico Pallaria

Data 01/12/2025



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 344 della seduta del 10 luglio 2025

Oggetto: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino. Liquidazione Coatta Amministrativa.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **Avv. Gianluca Gallo**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **Ing. Domenico Maria Pallaria**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) **Dott. Ernesto Forte**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

| | | | Presente | Assente |
|----------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | ROBERTO OCCHIUTO | Presidente | x | |
| 2 | FILIPPO PIETROPAOLO | Vice Presidente | x | |
| 3 | GIOVANNI CALABRESE | Componente | x | |
| 4 | CATERINA CAPPONI | Componente | x | |
| 5 | MARIA STEFANIA CARACCIOLO | Componente | x | |
| 6 | GIANLUCA GALLO | Componente | x | |
| 7 | MARCELLO MINENNA | Componente | x | |
| 8 | ROSARIO VARI | Componente | x | |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
Il Dirigente Generale
Dott. Filippo De Cello

VISTE:

l'art. 36 comma 1 della LR 39/2023 che statuisce: " Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate";

la Deliberazione di Giunta regionale n. 803 del 29 dicembre 2023 recante "Legge Regionale n. 39 del 10 agosto 2023 "Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale". Liquidazione dei Consorzi di Bonifica" che dispone la soppressione e la conseguente liquidazione degli undici Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 39/2023 a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, della stessa legge regionale;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 23 gennaio 2024 recante "Nomina Commissari Liquidatori per i Consorzi di Bonifica soppressi e posti in liquidazione, ai sensi dell'art. 36, della Legge regionale n. 39 del 10 agosto 2023" che nomina, tra l'altro, il Dott. Vittorio Zupo commissario liquidatore del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino";

VISTI, ancora:

- ✓ il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in breve "legge fallimentare", che in particolare, all'articolo 194 dispone che: "La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. ...";
- ✓ l'articolo 198 della legge fallimentare secondo cui "Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. ..."
- ✓ la legge n. 1404 del 4 dicembre 1956, contenente la normativa nazionale in tema di soppressione e messa in liquidazione degli Enti di diritto pubblico;
- ✓ l'art. 15, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo cui: "(...) quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, (...), l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario";
- ✓ la legge n. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha introdotto all'art. 15 del D.L. n. 98/11 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale: "Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1";

CONSIDERATO CHE:

- ✓ i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche, disciplinate dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, dall'art. 862 c.c. e dalla l. reg. n. 11/2003;

- ✓ le funzioni di vigilanza sui Consorzi di bonifica erano previste e disciplinate dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e, la relativa disciplina si rinviene nella soppressa L.R. n. 11/2003, nell'ambito della potestà legislativa residuale/esclusiva delle Regioni, prevista dall'art. 117, comma 3, Cost.;
- ✓ sotto il vigore della soppressa legge regionale n. 11/2003:
 - le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici, parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, erano concesse per l'esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidate in gestione, con conseguente esercizio di poteri di vigilanza e controllo sullo svolgimento delle attività del concessionario (art. 4);
 - la Giunta regionale approvava i programmi annuali per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica (art. 25);
 - erano sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto: lo Statuto; l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti; l'approvazione del conto consuntivo; i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali; la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali; i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili; i contratti di acquisto e alienazione di immobili; i regolamenti; i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente erano nominati dal Presidente della Giunta regionale (art. 32);
 - in caso di mancata elezione degli organi, di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglieva gli organi di Amministrazione del Consorzio e nominava un Commissario straordinario (artt. 34 e 35);
- ✓ ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 39/2023, in sede di riorganizzazione della materia, gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data della sua entrata in vigore sono stati soppressi e posti in liquidazione, fatta salva la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in presenza dei presupposti di legge e le relative funzioni sono state trasferite al Consorzio di Bonifica della Calabria;
- ✓ i Consorzi di Bonifica godono di personalità giuridica, nonché di autonomia contabile e organizzativa e dunque di "autonomia patrimoniale perfetta", per cui la responsabilità patrimoniale di questi ultimi è assolutamente distinta da quella della Regione Calabria, non rinvenendosi alcuna norma civilistica o pubblicistica che individui la Regione quale coobbligata o corresponsabile dei debiti dell'Enti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1173 e 2740 c.c., fermo restando l'esercizio dei sopra citati poteri di vigilanza di spettanza regionale;
- ✓ ai Consorzi di Bonifica, oggi soppressi e posti in liquidazione per effetto della L.R. 39/2023, è applicabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e comma 5-bis dell'art. 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111;

PRESO ATTO che la U.O.A. proponente attesta che:

- ✓ il Commissario liquidatore Dott. Vittorio Zupo nella propria nota di accompagnamento alla "RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO" espone che non è "... .. assicurata la sostenibilità economica-finanziaria" del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, "in particolare, allo stato, risulterebbero risorse patrimoniali e finanziarie disponibili per il soddisfacimento del ceto creditorio pari a potenziali euro 4.951.117,22 a fronte di una situazione debitoria di euro 40.724.082,75 come indicato di seguito ma meglio riportato nella relazione allegata";

- ✓ stante l'ormai acclarato livello di criticità finanziaria, risultante dalla relazione acquisita, che ha determinato l'insolvenza dell'ente, l'ordinaria procedura di liquidazione non è più idonea a garantire la prosecuzione delle attività liquidatorie e la *par condicio creditorum*;
- ✓ nella fattispecie in esame sussistono le condizioni oggettive per sottoporre alla procedura della liquidazione coatta amministrativa il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini Meridionali del Cosentino, ai sensi di quanto disposto dal nuovo comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011), che estende – come detto - agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina della suddetta procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, applicabile nelle situazioni descritte dall'art. 15 comma 1;

RITENUTO:

- ✓ di procedere, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, all'individuazione del Commissario liquidatore;
- ✓ di stabilire che il commissario provveda alla liquidazione dell'ente, senza procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provveda all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente. Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo;
- ✓ di fissare la durata dell'incarico di commissario in mesi dodici, prorogabili, per motivate esigenze;
- ✓ di rinviare a successivo atto la nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza in considerazione della natura e della molteplicità dei creditori del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino" e alla luce della consistenza delle passività dell'Ente medesimo;

PRESO ATTO:

- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- ✓ che il Dirigente Generale reggente e il Dirigente di Settore dell'U.O.A. proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione;

SU PROPOSTA dell'assessore all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione Avv. Gianluca Gallo;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

DI PRENDERE ATTO che si sono verificate le condizioni di legge - di cui al novellato art. 15, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.111 - per sottoporre il "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino" alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, per come motivato in narrativa;

DI DISPORRE, per l'effetto, la liquidazione coatta amministrativa del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino" ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge

fallimentare, nonché dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore Dott. Vittorio Zupo per la durata di mesi 12, prorogabili alle condizioni di legge;

DI STABILIRE che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà alla nomina del Commissario Liquidatore individuato con il presente provvedimento, con in esso individuate le eventuali necessarie specifiche procedurali ed esecutive;

DI DEMANDARE all'U.O.A. proponente tutti i successivi adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi incluse l'acquisizione e la verifica delle necessarie dichiarazioni attestanti l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e, comunque, l'assenza di ulteriori cause ostative alla nomina, nonché per le attività e di monitoraggio e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino;

DI STABILIRE che il compenso, spettante al Commissario liquidatore del Consorzio, qualora non appartenente ai ruoli della Giunta regionale, sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c." ed il relativo onere è posto a carico della gestione liquidatoria;

DI RINVIARE a successivo atto l'istituzione del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 198 del R.D. n. 267/1942;

DI NOTIFICARE per gli effetti di legge, a cura del Dirigente Generale dell'U.O.A. proponente il presente atto al Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.;

DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale dell'U.O.A. proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
On. Roberto Occhiuto



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 76 DEL 04/12/2025

Oggetto: D.G.R. n. 344 del 10 luglio 2025 - Nomina Commissario liquidatore del
“Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino” in LCA

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento

Dott.PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in breve "legge fallimentare", che in particolare, all'articolo 194 dispone che: "La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
- l'articolo 198 della legge fallimentare secondo cui "Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. ..."
- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, rubricato "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., ed in particolare l'art. 15 che, al comma 1, dispone: "...quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ...";
- il combinato disposto del comma 1 e del comma 5-bis del citato art. 15 secondo cui: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 [art rubricato: Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari] possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1;
- la D.G.R. n. 344 del 10 luglio 2025 con la quale la Giunta regionale, tra l'altro:
 - ✓ dispone la liquidazione coatta amministrativa del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino" ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare, nonché dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
 - ✓ individua, ai sensi dell'art. 198 della legge fallimentare, nonché dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore il dott. Vittorio Zupo per la durata di mesi 12, prorogabili alle condizioni di legge;
 - ✓ demanda all'U.O.A. proponente tutti i successivi adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi incluse l'acquisizione e la verifica delle necessarie dichiarazioni attestanti l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e, comunque, l'assenza di ulteriori cause ostative alla nomina, nonché per le attività e di monitoraggio e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino;
 - ✓ stabilisce che il compenso, spettante al Commissario liquidatore del Consorzio, qualora non appartenente ai ruoli della Giunta regionale, sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai

commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septedecies c.c.” ed il relativo onere è posto a carico della gestione liquidatoria;

- ✓ rinvia a successivo atto l'istituzione del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 198 del R.D. n. 267/1942;

PRESO ATTO che il competente Dipartimento ha provveduto ad acquisire le necessarie dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità e conflitto d'interessi prevista dalla normativa vigente e che provvederà ad effettuare tutte le verifiche necessarie;

VISTO l'art. 34. lettera e), dello Statuto regionale, il quale prevede che il Presidente della Giunta Regionale “effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce”;

DECRETA

- di nominare, ai sensi dell'art.198 della legge fallimentare, nonché dei commi1 e 5 bis, dell'art.15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L.15 luglio 2011, n. 111, il dott. Vittorio Zupo Commissario liquidatore del “Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino”;
- di demandare al competente Dipartimento gli adempimenti conseguenziali;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del dipartimento proponente, all'interessato, al Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche – Settore Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house. Adempimenti a cura del socio previsti dal diritto societario e normativa civilistica;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO D.G.R. n. 344 del 10 luglio 2025 - Nomina Commissario liquidatore del “Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino” in LCA

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Domenico Pallaria

Data 01/12/2025